



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi
pensione aperti

Alle imprese di assicurazione che hanno
istituito PIP ex d.lgs. 252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

LORO SEDI

Roma, 11 GEN. 2013
Prot. n. 250

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Forme pensionistiche complementari. Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione.

Con la presente lettera circolare si trasmette il "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione" (di seguito "Manuale" – **Al. 1**) che definisce il sistema delle segnalazioni richieste dalla scrivente Commissione a fini di vigilanza e di rilevazione statistica, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005.

Il Manuale è il frutto del lavoro di un tavolo tecnico che ha visto coinvolti esponenti delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore; viene adottato a valle di una procedura di consultazione iniziata il 27 settembre 2012 e conclusasi il 15 novembre 2012.

Il Manuale riporta gli schemi di segnalazione e le istruzioni di compilazione dei principali flussi informativi dovuti dalle forme pensionistiche complementari alla COVIP; è articolato in Titoli, ciascuno riferito a un differente flusso segnaletico; alcuni capitoli sono relativi a informazioni comuni a tutti i flussi segnaletici.

Gli schemi di segnalazione sono strutturati ricorrendo a una modalità di rappresentazione sintetica delle informazioni che ha il vantaggio di essere interpretabile sia dal personale amministrativo sia da quello tecnico (il cosiddetto "modello matriciale"); tale rappresentazione svolge un ruolo di raccordo tra le richieste dei dati, le istruzioni e le specifiche tecniche.

GH

Il Titolo 1 è dedicato alle informazioni sull'andamento della forma pensionistica complementare; abbraccia gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari e quelli inerenti alle caratteristiche socio-demografiche degli iscritti.

In particolare, sono richiesti dati aggregati:

- a livello mensile (variabili principali: iscritti, contributi, patrimonio, valori quota);
- a livello trimestrale (movimentazione iscritti e gestione previdenziale; attività, passività e patrimonio; gestione finanziaria; esposizione in valuta e tramite strumenti finanziari derivati; OICR);
- a livello annuale (pensioni in erogazione; oneri; gestione immobiliare; conto economico; redditività delle gestioni di Ramo I dei PIP; riserve tecniche).

Sono inoltre richiesti dati disaggregati:

- a livello trimestrale (portafoglio titoli e OICR; strumenti finanziari derivati; polizze; immobili; partecipazioni in società immobiliari);
- a livello annuale (iscritti e pensionati).

Con riferimento ai dati aggregati, specifiche deroghe sono previste per le forme pensionistiche che, al 31 dicembre dell'anno precedente, hanno un numero di aderenti (da intendersi quali iscritti attivi, ovvero iscritti attivi e pensionati per le forme che erogano direttamente le rendite) inferiore o uguale a 100.

Il Titolo 2 riguarda le informazioni strutturali, ovvero quelle relative alle caratteristiche delle forme previdenziali e dei comparti; si tratta di informazioni necessarie anche per gestire in modo ordinato la raccolta degli altri flussi segnaletici.

Il Manuale entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Le informazioni sull'andamento delle forme pensionistiche di cui al Titolo 1 devono essere trasmesse a partire da quelle riferite al 2014: il primo flusso segnaletico da compilare in base ai nuovi schemi è dunque quello relativo al mese di gennaio 2014, da trasmettere entro il 10 febbraio 2014.

Per quanto riguarda le informazioni strutturali di cui al Titolo 2, il primo invio deve essere effettuato entro il 20 gennaio 2014; invii successivi devono essere effettuati a seguito di eventuali variazioni intervenute nelle informazioni già trasmesse.

Le modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati e la griglia di controllo sui dati medesimi saranno definite dalla COVIP entro la prima metà del 2013. L'inizio della fase di test con i soggetti vigilati è prevista a partire dall'autunno del 2013.

Le segnalazioni mensili relative ai primi tre mesi del 2014 e la segnalazione trimestrale relativa al primo trimestre del 2014 rientrano nella fase di test. In particolare, le forme pensionistiche sono obbligate a trasmettere i dati con riferimento a tali adempimenti nei tempi previsti, ma nel caso in cui si riscontrassero incoerenze ciò non avrebbe implicazioni sotto il profilo sanzionatorio (le forme pensionistiche devono comunque trasmettere i dati fino a risolvere le incoerenze riscontrate).

Al fine di consentire un avvio graduale del nuovo sistema di segnalazioni, in fase di prima applicazione i termini di invio delle segnalazioni periodiche trimestrali e annuali relative al 2014 sono posticipati a 45 giorni dalla fine del trimestre o dell'anno, in luogo dei 30 previsti a regime.

gm
A

La scrivente Commissione ha inoltre in programma di mettere a disposizione delle società e delle forme pensionistiche in indirizzo le segnalazioni raccolte, ove opportuno in forma aggregata, anche per consentirne l'utilizzo nella valutazione dell'attività di gestione (flusso di ritorno). I contenuti del flusso di ritorno verranno definiti, insieme ai soggetti vigilati e sulla base delle esigenze espresse da questi ultimi, a partire dalla seconda metà del 2013.

Gli schemi di segnalazione oggi in uso e introdotti con le lettere circolari di seguito indicate rimangono in vigore con riferimento ai dati relativi al 2012 e al 2013:

- a) lettera circolare prot. 6438 del 31 luglio 2007, per quanto riguarda la richiesta di dati mensili ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai PIP adeguati al d.lgs. 252/2005;
- b) lettera circolare prot. 5251 del 23 dicembre 2005, per quanto riguarda le segnalazioni trimestrali e annuali dei fondi pensione negoziali;
- c) lettera circolare prot. 3702 dell'11 agosto 1999, per quanto riguarda le segnalazioni trimestrali dei fondi pensione aperti;
- d) lettera circolare prot. 408 del 28 gennaio 2002, per quanto riguarda le segnalazioni trimestrali dei PIP;
- e) specifiche lettere circolari emanate annualmente, per quanto riguarda la richiesta di dati annuali ai fondi pensione preesistenti e la richiesta di informazioni integrative rispetto alle segnalazioni citate nelle lettere precedenti per quanto riguarda i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i PIP.

Rimangono altresì in vigore, fintanto che non verranno integrati nel Manuale, gli schemi di segnalazione relativi alla trattazione dei reclami, di cui alla lettera circolare prot. 3800 del 13 luglio 2012.

In caso di dubbi interpretativi è possibile inviare una e-mail alla casella postale servizio.segnalazioni.mv@covip.it, specificando in modo chiaro ed esaustivo la questione riscontrata e indicando i riferimenti e i recapiti telefonici per un eventuale contatto. I quesiti pervenuti saranno trattati tendenzialmente in modo unitario e nell'ottica di diffondere i relativi chiarimenti a tutte le forme pensionistiche potenzialmente interessate.

Distinti saluti.

Il Presidente


(A. Finocchiaro)

Allegati: c.s.